Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 16 dicembre 2020

sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

(GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 71 del 2.3.2021, pag. 24 (2020/2131)

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

Articolo 1

Soppressione dei dazi doganali

I dazi doganali all'importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato su base *erga omnes*.

Articolo 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

La soppressione dei dazi doganali per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato è subordinata alle condizioni seguenti:

a) la riduzione dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti su base *erga omnes* per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione II dell'allegato; e

b) l'astensione da parte degli Stati Uniti dall'introdurre nuove misure contro l'Unione che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta.

Articolo 3

Sospensione temporanea

Se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 o qualora vi fossero prove sufficienti di una futura inosservanza di tali condizioni da parte degli Stati Uniti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere la soppressione dei dazi di cui all'articolo 1 finché le condizioni di cui all'articolo 2 non siano rispettate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

[1] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

▼B

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica dal 1º agosto 2020 al 31 luglio 2025.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di sospensione qualora l'applicazione del presente regolamento sia stata sospesa a norma dell'articolo 3 o qualora il regolamento cessi di applicarsi prima del 31 luglio 2025.

▼C1

4. Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri interessati rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni effettuate tra il 1° agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Sezione I (nomenclatura combinata dell'Unione europea)

Codice NC	Designazione delle merci
0306 11 90	Aragoste «*Palinurus* spp., *Panulirus* spp. e *Jasus* spp.» congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)
0306 12 10	Astici «*Homarus* spp.» congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore
0306 12 90	Astici «*Homarus* spp.» congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)
0306 32 10	Astici «*Homarus* spp.» vivi

Sezione II (tariffe doganali degli Stati Uniti)

Codice tariffario	Designazione delle merci	Tariffa della nazione più favorita esistente	Nuovo contingente tariffario della nazione più favorita
1604 20 05	Prodotti contenenti carne di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, piatti preparati	10 %	5 %
7013 41 50	Oggetti di cristallo al piombo per la tavola o per la cucina (diversi dai bicchieri) con valore superiore a 5 USD ciascuno	6 %	3 %
3214 90 50	Stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura, non a base di gomma	6,5 %	3,25 %
3601 00 00	Polveri propellenti	6,5 %	3,25 %
9613 10 00	Accendini tascabili e simili, a gas, non ricaricabili	8 %	4 %
9613 90 80	Parti di accendini e simili non elettrici	8 %	4 %